

Pubblicato il 22/02/2023

N. 03048/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01275/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2023, proposto da

Manuela Blanca Scarian, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Conca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Stefano Mai, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0004556. del 19-12-2022, a firma del Dirigente dell'Ufficio I[^] (in vece del Direttore Generale) presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale la ricorrente veniva esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale, su base regionale (Lombardia) bandita con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come

modificato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23 (recante il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado pubblicato sulla G.U. n.34 del 28/04/2020) per la classe di concorso A010 – Discipline Grafico Pubblicitarie - per la ritenuta mancanza di idoneo titolo di accesso ex art. 3 del Bando di concorso;

del decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0000029. del 09-01-2023, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, recante l'approvazione della graduatoria del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23 (recante il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado pubblicato sulla G.U. n.34 del 28/04/2020) per la classe di concorso A010 –Discipline Grafico-Pubblicitarie - valevole per la Regione Lombardia nella parte in cui non figura il nominativo dell'odierno ricorrente;

di ogni altro atto preordinato,

conseguente e/o connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivi degli interessi della ricorrente tra cui in particolare, per quanto di ragione: 1) la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla procedura per mancanza del titolo di accesso comunicata a mezzo mail in data 26/10/2022; 2) la comunicazione di conferma del preannuncio di esclusione, all'esito dello scrutinio delle osservazioni defensionali inoltrate dalla ricorrente in data 26/10/2022, comunicata sempre a mezzo mail il 14/12/2022; 3) il provvedimento ignoto numero e data, come genericamente richiamato nel preambolo del decreto di esclusione a firma del D.G. U.S.R. Lombardia prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0004556del 19-12-2022 con il quale non venivano ritenute meritevoli di accoglimento le controdeduzioni presentate dalla ricorrente all'esito del preannuncio di esclusione; 3) la tabella A allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato sul Supplemento ordinario n.

5/L della Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 43 del 22/02/2016 recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come confermato in parte qua dal D.M. 9 maggio 2017, n. 259, nella parte in cui, in relazione alle discipline di insegnamento accorpate nella novellata classe di concorso A010 e relativi titoli di accesso, non annovera il titolo della Laurea triennale e della Laurea specialistica in <<Design della Comunicazione>>, in possesso della ricorrente e da questi indicato in sede di domanda quale titolo abilitante e legittimante la partecipazione alla procedura concorsuale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover rilevare d'ufficio l'irricevibilità della domanda di annullamento tardivamente formulata nei confronti della graduatoria definitiva e dell'atto di depennamento, nonché della presupposta tabella A allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, pure a fronte di una clausola escludente già contemplata nel bando di concorso di cui al Decreto n. 499 del 21 aprile 2020, n. 499 come integrato e modificato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 (recante il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado pubblicato sulla G.U. n.34 del 28/04/2020), laddove nel prevedere i requisiti di ammissione contempla il possesso di titoli coerenti con la classe di concorso con ciò rinviando alla gravata tabella A allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 recante la

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e alle ss.mm. e ii., che in relazione alle discipline di insegnamento per la classe di concorso A010 non annovera tra i titoli di accesso la Laurea triennale e la Laurea specialistica in "Design della Comunicazione";

Ritenuto altresì che occorra ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente, nonché dell'USR interessato (per la regione Lombardia):

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b).- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonché su nonché quello dell'USR, - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero:

c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, nonché da quello dell'USR, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sui siti.

Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'Amministrazione fornisca la relazione già richiesta con precedente ordinanza dell'11 novembre 2022 n. 6927.

Ritenuto ad ogni modo che:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rileva d'ufficio la questione di irricevibilità del ricorso con avviso ai sensi dell'art. 73, co. 3 c.p.a. e dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 18 aprile 2023 per il prosieguo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO